

**Protocollo d'Intesa per la sospensione del procedimento penale con messa alla prova tra  
Tribunale di Grosseto, Procura della Repubblica di Grosseto, Ordine degli Avvocati di  
Grosseto, Camera penale di Grosseto e UEPE di Siena e Grosseto**

OGGETTO: Modalità operative di applicazione della l. 67/2014

Le parti firmatarie: Tribunale di Grosseto, rappresentato dal Presidente dott. Giovanni Puliatti, Procura della Repubblica, rappresentata dalla dott.ssa Raffaella Capasso, Ordine degli Avvocati di Grosseto, rappresentato dal Presidente avv. Luigi Bonacchi, Camera Penale di Grosseto, rappresentata dal Presidente avv. Carlo Valle, UEPE di Siena e Grosseto, rappresentata dalla dott.ssa Anna Gloria Corsi, ritenendo che la collaborazione tra Magistratura, Avvocatura e Operatori UEPE possa consentire il raggiungimento degli obiettivi che il legislatore si è proposto con la legge citata in oggetto, intendono:

- predisporre indicazioni operative per l'applicazione della disciplina della messa alla prova degli imputati adulti e facilitare il compito dei diversi soggetti chiamati a dare attuazione all'istituto nell'interesse del singolo e della collettività e nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione,
- garantire all'imputato il diritto all'informazione sull'istituto e sulle modalità di accesso alla messa alla prova in conformità alla normativa europea (direttiva 2012/13/UL del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2012), facilitandone la presentazione dell'istanza all'UEPE

e a tal fine convengono:

1 - L'indagato o l'imputato presentano, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, l'istanza di elaborazione di un programma di trattamento all'UEPE di Siena e Grosseto, se residente o domiciliato nella provincia di Grosseto o se intende seguire la messa alla prova in detto territorio. Il modello dell'istanza potrà essere reperito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto.

2 - Nell'istanza da presentare all'UEPE devono essere indicati: dati anagrafici dell'assistito, dati socio familiari, certificato Stato di Famiglia, indicazioni relative all'attività lavorativa eventualmente svolta o dello stato di disoccupazione o di inabilità lavorative riconosciute, indicazione relative all'eventuale risarcimento del danno già effettuato o modalità con cui si intende procedere allo stesso (anche attraverso un percorso di mediazione), dati relativi al procedimento penale in corso, con indicazione dei reati contestati, ufficio competente, numero

di ruolo ed eventuale data di udienza, indicazione dell'ente presso cui si intende svolgere l'attività di pubblica utilità.

3 – L'istanza da presentare all'UEPE deve essere corredata dalla documentazione relativa al procedimento penale per cui si procede e dall'attestazione rilasciata dall'ente della disponibilità a far svolgere al soggetto l'attività di pubblica utilità. Se presentata dal difensore, deve essere allegata anche la relativa procura speciale.

4 – L'UEPE rilascia al soggetto o al suo difensore attestazione protocollata della presentazione dell'istanza.

5 – L'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (presentata nei termini di legge) deve essere corredata da: istanza presentata all'UEPE, attestazione dell'ente presso cui si intende svolgere il lavoro di pubblica utilità in cui deve essere specificata l'attività che verrà prestata con indicazione di massima di orari e giorni e della relativa copertura assicurativa nonché l'eventuale documentazione attestante l'avvenuto risarcimento del danno.

6 – Alla prima udienza, sia essa fissata ai sensi dell'art. 464 bis che a sensi dell'art. 464 ter c.p.p., il Giudice valuta preliminarmente l'ammissibilità dell'istanza di sospensione del procedimento penale con messa alla prova e informa l'UEPE competente circa l'esito della valutazione tramite l'invio di mail all'indirizzo [uepe.siena@giustizia.it](mailto:uepe.siena@giustizia.it) con allegato il verbale di udienza.

7 – In caso di deliberazione preliminare positiva il Giudice rinvia l'udienza di almeno 6 mesi per consentire all'UEPE di elaborare il programma di trattamento con le modalità previste dall'art. 464 bis IV comma c.p.p..

8 – L'UEPE, ricevuta la comunicazione con valutazione positiva e data di rinvio del processo, procede all'effettuazione dei colloqui e delle indagini necessarie e quindi all'elaborazione del programma di trattamento che viene formulato d'intesa con l'interessato che lo firma, senza previsione, salvo casi particolari, di prescrizioni orarie e limitazioni di circolazione sul territorio.

9 – L'UEPE consegna copia del programma all'interessato e lo trasmette al Giudice procedente, unitamente alla relazione socio familiare, almeno 7 giorni prima della data dell'udienza indicata nel verbale trasmesso.

10 – Il Giudice, ricevuto il programma di trattamento e la relazione di cui sopra, all'udienza già fissata lo valuta, eventualmente integrandolo o modificandolo.

11 – Il Giudice, nel caso in cui ritenga idoneo il programma di trattamento, lo inserisce nell'ordinanza di sospensione del procedimento penale, stabilendone la durata e prevedendo un impegno lavorativo di almeno 6 ore a settimana. Il soggetto interessato si dovrà recare

presso l'UEPE di Siena per sottoscrivere il verbale di accettazione del programma di messa alla prova entro 15 giorni dalla data dell'udienza. La sospensione del procedimento decorre dalla sottoscrizione del suddetto verbale di messa alla prova. Nella medesima ordinanza il Giudice fissa la successiva udienza per la verifica della messa alla prova. L'ordinanza viene consegnata dall'avvocato al proprio assistito.

12 - La cancelleria del Giudice precedente trasmette all'UEPE, anche via mail, il verbale dell'udienza con il programma stabilito e la data dell'udienza successiva.

13 - L'UEPE trasmette al Giudice il verbale di accettazione sottoscritto dall'interessato.

14 - L'UEPE, quindi, controlla il regolare svolgimento del programma e relaziona al Giudice ogni tre mesi. Successivamente, entro due mesi dal termine della prova, l'UEPE invia per mail al Giudice o deposita nella sua cancelleria la relazione finale.

15 - Il Giudice fissa quindi l'udienza per la valutazione della messa alla prova, dandone avviso alle parti e alla persona offesa ed emette i successivi provvedimenti. L'esito dell'udienza verrà comunicato dal Giudice all'UEPE per gli adempimenti amministrativi necessari.

16 - Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire un quadro dei limiti temporali, si individuano le seguenti fasce con riferimento alla pena edittale massima:

- A) Contravvenzioni e delitti puniti con la sola pena della multa: da 1 a 4 mesi.
- B) Contravvenzioni punite con l'arresto o con pena alternativa: da 2 a 6 mesi.
- C) Delitti puniti con la pena alternativa: da 2 a 6 mesi.
- D) Delitti puniti con la reclusione, anche congiunta alla pena pecuniaria, non superiore nel massimo a 1 anno: da 4 a 6 mesi.
- E) Delitti puniti con la reclusione, anche congiunta alla pena pecuniaria, da 1 a 3 anni: da 6 a 8 mesi.
- F) Delitti puniti con la reclusione, anche congiunta alla pena pecuniaria, da 3 a 4 anni: da 8 a 12 mesi.
- G) Delitti puniti con la reclusione, anche congiunta alla pena pecuniaria, superiore a 4 anni: da 12 a 18 mesi.

La durata massima è individuata in 18 mesi, a fronte di una previsione di legge di 24 mesi, per consentire al Giudice di prorogare la durata qualora necessario.

Grosseto, 19 Maggio 2016

Il Presidente del Tribunale

Dott. Giovanni Puliatti

Il Procuratore della Repubblica  
Dott.ssa Raffaella Epasso




Raffaella Epasso

Direttore Reggente UEPE di Siena e Grosseto  
Dott.ssa Anna Gloria Corsi




Anna Gloria Corsi

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto  
Avv. Luigi Bonacchi



Luigi Bonacchi

Presidente della Camera Penale di Grosseto  
Avv. Carlo Valle



Carlo Valle